



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 4 novembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3 novembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza.

Ricorso della società SAN MARZANO CALCIO, in riferimento al C.U. n. 46 del 21.10.2021

gara San Marzano Calcio/ Buccino Volcei del 17.10.2021 – Campionato Eccellenza Girone C

La C.S.A.T. , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, dalla lettura del referto arbitrale nonché delle stesse deduzioni della reclamante risulta provato che le condotte dei calciatori Camara Fode e Caso Patrizio vadano ascritte alle condotte gravemente antisportive di cui all'art.39 co.1 CGS non essendo ravvisabile alcun atto di violenza. Valutato il complesso delle condotte, appare congruo applicare nei confronti di entrambi i calciatori la sanzione minima di numero due (2) giornate di squalifica ciascuno. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione inflitta ai calciatori Camara Foede e Caso Patrizio a numero due (2) giornate di squalifica ciascuno, non si dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 03.11.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza.

Ricorso della società ASD BUCCINO VOLCEI avverso C.U. n. 46 del 21.10.2021

gara San Marzano Calcio/ Buccino Volcei del 17.10.2021 – Campionato Eccellenza Girone C

La C.S.A.T. , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va rigettato. Invero, il referto del direttore di gara, documento avente efficacia di prova privilegiata, risulta chiaro ed inequivoco nel descrivere una condotta, da qualificarsi

violenta ai sensi dell'art. 38 C.G.S., poiché da quanto riportato dal DDG il calciatore Ibrahima Cisse, a gioco fermo, colpiva violentemente l'avversario con i tacchetti della scarpa all'altezza del ginocchio. Risulta, quindi, smentito quanto dedotto in reclamo ovvero che la condotta del calciatore Ibrahima Cisse sia stata solo una simulata reazione senza contatto fisico. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 03.11.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI il 4 novembre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**